

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 638

del 9-4-2021

O G G E T T O

Convenzione con A.S.C.C.O. – Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive per attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 3 della Legge 18 marzo 1989, n. 56.

Proponente: UOS Formazione
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 821

Il Responsabile “UOS Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO), con sede legale a Cornaredo (MI), ha chiesto con nota agli atti la stipula della convenzione con questa Azienda per l’espletamento di tirocini in attività pratica finalizzati alla specializzazione in psicoterapia dei propri allievi.

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In merito alla titolarità della richiedente quale Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, si prende atto che ai sensi della L. 56/89 e del D.M. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MIUR con D.M. 27-10-2003, pubblicato nella G.U. del 25 novembre 2003, Serie generale n. 274.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale, le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda di collaborare nella formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.”

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive (ASCCO) con sede legale a Cornaredo (MI), per lo svolgimento di tirocini, ai sensi dell’art. 3 della Legge 18 marzo 1989, n. 56, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di incaricare l'UOS Formazione degli ulteriori conseguenti adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 10-4-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 10-4-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

TRA

L'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO s.n.c. gestore della Scuola Quadriennale di Psicoterapia, Cod. Fisc. e P. IVA 06261360967, di seguito denominata "Soggetto Promotore", con sede legale in Cornaredo (MI), Piazzetta dell'Olmo n.2, rappresentata dalla Dott.ssa Francesca Pergolizzi, nata a Messina il 10/04/1951

E

L'Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it, C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Azienda ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19-05-1957, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE:

- L'art. 8, comma 2 del Decreto 11 dicembre 1998, n. 509, "Regolamento per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127" richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in psicoterapia effettuino ogni anno almeno 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- L'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO s.n.c., è stata legalmente riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con D.M. 27/10/2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.274 del 25/11/2003, per la sede principale di Parma, per l'attivazione del Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;
- L'Azienda ospitante si dichiara interessata alla stipula della convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'Azienda ospitante consente lo svolgimento del tirocinio presso le proprie strutture, in cui si svolge attività di tipo psicoterapeutico secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto n. 509/1998 di cui in premessa, agli allievi dell'Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO s.n.c.

Art. 2

1. La formazione pratica non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere economico per l'Azienda ospitante.
2. Durante lo svolgimento della formazione pratica l'attività è seguita e verificata da un tutore, medico o psicologo abilitato alla psicoterapia, indicato dall'Azienda ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;

- Il nominativo del tutore e del referente del Soggetto promotore;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento della pratica, con l'indicazione dei tempi di presenza;
 - La struttura aziendale presso cui si svolge la formazione pratica;
 - Gli estremi identificativi delle polizze assicurative contro i rischi di infortunio sul lavoro e della responsabilità civile verso terzi, previste al successivo art. 5.
4. L'orario settimanale viene definito dal responsabile della struttura aziendale sede di tirocinio, previo accordo con il tutor designato dall' Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO s.n.c.. Le ore di tirocinio annuali previste sono 200 (duecento) per ogni anno di corso.
5. L'Azienda ospitante accoglie presso le proprie strutture, a seconda della disponibilità, un numero massimo di due allievi dell' Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive - ASCCO s.n.c..

Art. 3

- a. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il Soggetto Ospitante si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare a garantire la "formazione specifica" sulla sicurezza art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011;
- b. I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto Ospitante;
- c. E' compito del Soggetto Promotore verificare che prima dell'inizio del tirocinio gli studenti siano in possesso di un attestato di frequenza al corso base (generale) di 4 (quattro) ore sulla sicurezza dei lavoratori ed abbiano preso visione dei seguenti documenti reperibili nel sito aziendale dell'ULSS 8 "Berica" (www.aulss8.veneto.it):
- 1) - Codice di comportamento;
 - 2) - Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) dell'Azienda;
 - 3) - Regolamento sulla privacy;
 - 4) - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- d. Le Parti garantiscono il trattamento dei dati personali nei modi previsti dalla normativa in materia di "privacy", esclusivamente per l'attuazione della presente convenzione, secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza. I dati saranno utilizzati dalle Strutture aziendali interessate o trasmessi ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione stessa. Titolari del Trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate. La sottoscrizione della presente Convenzione comporta il trattamento da parte dell'Ente Ospitante dei dati personali del tirocinante in formazione, trasmessi dal Soggetto Promotore nel rispetto dei principi stabiliti dal GDPR 679/2016 per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali, e, in particolare, per adempiere, anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative comunitarie, per assolvere ad obblighi contrattuali, per gestire attività amministrative. Il conferimento

dei dati del tirocinante in formazione è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi derivanti dalla presente convenzione. I dati verranno conservati per tutta la durata del tirocinio ed anche successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.

Art. 4

Durante lo svolgimento della formazione pratica il frequentante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento della pratica;
- attestare la presenza con le modalità stabilite dall'Azienda ospitante.

Art.5

Il Soggetto Promotore assicura i frequentanti contro gli infortuni sul lavoro e la responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del tirocinio aziendale, presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento della pratica, l'Azienda ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto Promotore) ed al Soggetto Promotore.

Art.6

La presente convenzione entra in vigore al momento dell'ultima sottoscrizione ed ha durata triennale, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza. Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione salvo preavviso di almeno sessanta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata con A.R.

Art.7

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla registrazione, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie sono a carico della parte che la richiede.

Accademia di Scienze Comportamentali e
Cognitive - ASCCO s.n.c.
Il Rappresentante Legale

Dott.ssa Francesca Pergolizzi

Azienda U.L.S.S. n.8 "Berica"
Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
